

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo
Il Collegio dei Revisori

VERBALE N. 7/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 13 del mese di maggio alle ore 10,00 nei locali del Comune di Misilmeri, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone dei Sigg.:

Dott. Domenico Meli Presidente
Dr. Claudio Castilletti Componente

Assente giustificato Dott. Fabio Ginevra

Il Collegio

Prende in esame la nota prot. 13702 del 24 aprile u.s. con la quale il Responsabile dell'Area Servizi Tributari Dr. Giuseppe Di Chiara trasmette la proposta di deliberazione avente per oggetto "riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della sentenza del Giudice di pace di Misilmeri n. 172/13 del 21.11.2013 relativa alla controversia tra questo comune e il sig. Giuseppe Reina".

Trattasi di una ingiunzione di pagamento emessa nei confronti del Sig. Giuseppe Reina, nella qualità di erede della Sig.ra Di Stefano Maria deceduta, per recupero canoni del servizio acquedotto per € 1418,71 relativi ad anni precedenti;

Il Sig. Giuseppe Reina ha impugnato l'ingiunzione di pagamento innanzi al Giudice di Pace chiedendone l'annullamento perché nel 2004 il misuratore dell'acqua veniva sostituito perché guasto e quindi il mal funzionamento avrebbe determinato il consumo vantato di cui sopra;

Da ulteriori approfondimenti effettuati dall'ufficio risulta che per l'utenza in oggetto in effetti vi era una notazione fatta dai tecnici in data 19.08.2004 con la dicitura "guasto da cambiare";

Per queste ragioni il Giudice di Pace accettando il ricorso con la sentenza 172/13 condanna il Comune al rimborso in favore del ricorrente della somma di euro 300 di cui 100 per spese vive e 200 per onorari.

Con successivo atto di precetto notificato al Comune in data 17.01.2014 il ricorrente ha notificato la sentenza di cui sopra per la complessiva somma, comprensiva delle spese di precetto, in euro 511,26.

Per tutto quanto sopra esposto viene sottoposto all'esame della Commissione, con i poteri del Consiglio, il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza ai sensi della lettera A dell'art 194 del TUEL

Il Collegio

Vista la proposta di deliberazione prodotta dal competente ufficio;

Viste le motivazioni e documentazione a supporto della stessa;

Considerato che il debito, formalmente nasce da una sentenza definitiva ai sensi della lettera A dell'art. 194 del TUEL;


Esprime parere favorevole al riconoscimento della legittimità del debito in questione con invito al Segretario dell'ente a trasmettere tutta la documentazione alla Corte dei Conti

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, chiuso alle 13,00, viene sottoscritto come segue e trasmesso in copia alla Commissione Straordinaria ed al Servizio finanziario a mente dell'art. 92 del vigente regolamento di contabilità

I COMPONENTI



IL PRESIDENTE



p.c.c. *fr*





pippo dic <pippodic@gmail.com>

Proposta di deliberazione relativa al regolamento IUC. Richiesta parere Collegio dei revisori

1 messaggio

Giuseppe Di Chiara <g.dichiara@comune.misilmeri.pa.it>
A: domenico meli <domenicomeli@libero.it>
Cc: Pulvirenti Alfio <alfio.pulvirenti@interno.it>

06 maggio 2014 16:34

Al Sig. Presidente del Collegio dei revisori dei conti

Gentile Presidente,

unitamente alla presente trasmetto copia, in formato PDF, della proposta di deliberazione in oggetto e del relativo schema di regolamento IUC, per l'acquisizione del parere da parte di codesto Organo di revisione, ex art.239, comma 1, lettera b), del vigente D.Lgs. 267/2000.-

Rituale richiesta di parere, in formato cartaceo, è stata inoltrata per il tramite della Dr.ssa Fici, con nota dello scrivente in data 6.5.2014, prot. n.14482, anch'essa inclusa nel file PDF.-

Colgo l'occasione per trasmettere, altresì, copia integrale dell'atto di precetto relativo al debito fuori bilancio di cui alla precedente email del 24.4.2014.

Saluti.

--

GIUSEPPE DI CHIARA
Funzionario responsabile
Area 8 - Servizi tributari e informatica
Comune di Misilmeri (PA)
Tel. 0918711335
Fax 0917482270
g.dichiara@comune.misilmeri.pa.it
www.comune.misilmeri.pa.it

2 allegati

 regolamento_IUC.pdf
522K

 ATTO DI PRECETTO.pdf
299K



pippo dic <pippodic@gmail.com>

Proposta deliberazione relativa a debito fuori bilancio (Sentenza GdP Reina c/Comune Misilmeri)

1 messaggio

Giuseppe Di Chiara <g.dichiara@comune.misilmeri.pa.it>

24 aprile 2014 18:39

A: domenico meli <domenicomeli@libero.it>

Cc: Pulvirenti Alfio <alfio.pulvirenti@interno.it>, anna.genova@alice.it

Gentile Presidente,
unitamente alla presente trasmetto copia, in formato PDF, della proposta di deliberazione in oggetto e della sentenza del Giudice di Pace n.172/13 del 21.11.2013, per l'acquisizione del parere da parte di codesto Organo di revisione, ex art.239, comma 1, lettera b), n.6), del vigente D.Lgs. 267/2000.-
Rituale richiesta di parere, in formato cartaceo, è stata inoltrata per il tramite del protocollo, con nota dello scrivente in data 24.4.2014, prot. n.13702, anch'essa inclusa nel file PDF.-
Copia della presente email viene inoltrata, per opportuna conoscenza, anche al Commissario Dr. Pulvirenti e al Segretario generale.
Saluti.

—
GIUSEPPE DI CHIARA
Funzionario responsabile
Area 8 - Servizi tributari e Informatica
Comune di Misilmeri (PA)
Tel. 0918711335
Fax 0917482270
g.dichiara@comune.misilmeri.pa.it
www.comune.misilmeri.pa.it

 proposta_debito_FB_area_8.pdf
351K

Copia



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area 8 – Servizi tributari e informatica

serviztributari@comune.misilmeri.pa.it
PEC: affartributarimisilmeri@pec.it

☎ 0918711335 – Fax 0917482270

Prot. n. 13702

li, 24 APR 2014

(Risposta a nota n. del)

Al Sig. Presidente del Collegio dei revisori dei conti - SEDE

e, p.c.

Alla Commissione straordinaria – SEDE

Al Segretario generale – SEDE

OGGETTO: Proposta di deliberazione datata 16.4.2014, concernente «*Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n.172/13 del 21.11.2013, relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina.*» Richiesta parere ex art. 239, comma 1, lettera b, n.6), del vigente D.Lgs 267/2000.-

Unitamente alla presente si trasmette copia della proposta di deliberazione in oggetto, per l'acquisizione del parere da parte di codesto Organo di revisione ex art. 239, comma 1, lettera b, n.6), del vigente D.Lgs 267/2000.-

Un cordiale saluto.-

Il funzionario responsabile dell'Area
Giuseppe Di Chiara



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comuna.misilmeri.pa.it

Prot. n. 13585

Misilmeri, li 24.04.2014

OGGETTO: proposta di deliberazione avente ad oggetto "Riconoscimento debito fuori bilancio formatosi in conseguenza della sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n. 172/13 del 21.11.2013 relativa alla controversia tra questo Comune e il signor Giuseppe Reina". Restituzione.

Al Responsabile dell'Area 8 "Servizi tributari e informatica"
Sig. Giuseppe Di Chiara
Sede

E, p.c.

Al Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
Sede

In allegato alla presente, per il prosieguo di competenza, si restituisce la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, non adottata dalla Commissione Straordinaria, in quanto priva del parere del Collegio dei Revisori del Conti.

Distinti saluti.

Il Funzionario dell'Area "Amministrativa"
Dott. Antonino Cutrona



COMUNE DI MISILMERI		
★	17 GEN. 2014	★
PROT. N. <u>1548</u>	CAT.	
FASC.	RISP.	



243/13 R.G.
172/13
895/15
COPA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI

Nella persona del Giudice di Pace dott. Giovanna Milia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N.243/13 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso ingiunzione della P.A., promossa

DA

REINA GIUSSEPPE, nato a Cefala Diana il 21.07.1951 e residente in Roma, Via deGli Astri n.5, C.F.:RNEGPP51L21C420K, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Cefala Diana, Via Rose n.7 presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbaria che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

OPPONENTE

CONTRO

COMUNE DI MISILMERI in persona del Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n.26;

OPPOSTO

CONCLUSIONI

PER L'OPPONENTE REINA GIUSEPPE: Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare prescritto, per decorso del termine breve di cinque anni, il diritto di credito del Comune di Misilmeri, di cui all'ordinanza di pagamento.

Nel merito, dichiarare inesistente ed infondato il diritto di credito vantato dal Comune di Misilmeri, relativo ai canoni e ai consumi di acqua riportati nell'ordinanza di pagamento;

- Area 2
- Area 5
(D)

(D)

Nel merito nessuna decisione può essere adottata da questo Giudice di Pace in considerazione che sono venuti meno i motivi di doglianza proposti dall'opponente a seguito dell'annullamento del procedimento opposto da parte del convenuto Comune che, riconoscendo la legittimità delle argomentazione dell'opponente, ha adottato un provvedimento in autotutela al fine di evitare le più gravi conseguenze del giudizio, ma comunque dopo l'instaurazione del giudizio.

Appare, pertanto, implicito un riconoscimento delle ragioni dell'opponente che, tuttavia, ha subito un ingiusto esborso avendo corrisposto l'importo delle spese processuali e del'onorario del proprio legale.

Perché anche tale esborso poteva essere evitato ove il convenuto Comune di Misilmeri avesse prestato maggiore attenzione nella redazione dell'ordinanza opposta e ritenuto che l'opponente non ha inteso transigere, rinunciando a tali somme, ma ha insistito per la loro liquidazione, non si può che riconoscere il suo diritto al rimborso di tali spese che vengono liquidate nella misura di complessivi €.300,00.- di cui €.100,00. Per spese vive ed €.200,00 per onorari di avvocato.

P.Q.M.

Visti gli artt.23 e segg. della L.689/81;

Definitivamente pronunciando da atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza-
~~ingiunzione N.227 emessa dal Comune di Misilmeri in data 21-06.2013 ed annullata in data~~
09.09.2013.

Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore o di chi ne fa le veci, in ragione della riconosciuta legittimità delle ragioni dell'opponente Reina, al rimborso delle spese processuali che liquida in complessive €.300,00.- di cui €.100,00.- per spese vive ed €.200,00.- per onorari. Si rigetta ogni altra domanda, eccezione e pretesa.

Misilmeri, li 21 NOV 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11-12-13
FUNZIONARIO DI CANCELLERIA


IL GIUDICE DI PACE

Giuseppe Milia

1

COPA

Avv. Onofrio Barbara
Via Rose, n. 7 – 90030 Cefalà Diana (PA)
Onofrio.barbaria@cert.avvocatitermini.it
c.f. BRBNFR65B04G273K
P.I. 05532410825



ATTO DI PRECETTO

Il signor **Reina Giuseppe**, nato a Cefalà Diana (PA) il 21 luglio 1951, C.F. RNE GPP 51L 21C 420K, a ministero del suo difensore, elettivamente domiciliato in Cefalà Diana, via Rose n. 7, presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbara, C.F. BRB NFR 65B04 G273K, mail: onofriobarbaria@hotmail.it, giusta procura a margine del presente atto di precetto

IN VIRTU'

della sentenza civile n. 172/2013 emessa dal Giudice di Pace di Misilmeri in data 21.11.2013 e depositata in data 11.12.2013, nell'ambito della causa civile n. 243/13 R.G. unita di formula esecutiva nella data del 17.12.2013, che viene notificata unitamente al presente atto di precetto, con la quale il Comune di Misilmeri, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, è stato condannato al rimborso delle spese processuali di complessivi Euro 353,76, di cui Euro 100,00 per spese vive, Euro 200,00 per onorari, CPA (su Euro 200,00), pari ad Euro 8,00, ed IVA (su Euro 208,00), pari ad Euro 45,76, come per legge.

INTIMANO E FANNO PRECETTO

AW
[Signature]

Al **Comune di Misilmeri**, nella persona del Sindaco pro-tempore o di chi ne fa le veci, domiciliato per la causa presso la Casa Comunale in Misilmeri, Piazza Comitato 1860, n° 26, di pagare, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 511,26, giusta specifica che segue:

Sorte

- Spese processuali liquidate (comprehensive di IVA e CPA) E 353,76

Mi rappresenta e difende l'Avv. Onofrio Barbara, presso il cui studio, sito in Cefalà Diana, nella - via Rose n. 7, eleggo domicilio a tutti gli effetti di legge. Il presente vale per ogni stato e grado del presente giudizio, inclusi i procedimenti esecutivi e cancellari. Si conferiscono altresì tutti i poteri di legge unitamente alla facoltà di transigere, conciliare nonché di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, incluso quello di rinunciare agli del giudizio, in nome e per conto del sottoscritto mandante.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

[Signature]

Certifico l'autografia della presente

[Signature]

E 353,76

Totale complessivo avere

Oltre:

- Richiesta titolo esecutivo E 10,62
- Richiesta notifica E 20,00
- Onorario di precetto
- CPA 4%
- IVA 22%

Compensi


- e 100,00
- e 4,00
- e 22,88

Totale € 157,50

Oltre gli interessi maturati e maturandi sino al soddisfo, le spese di registrazione e tutte le successive occorrendo, con espresso avvertimento e diffida che in caso di mancato pagamento entro il termine sopra assegnato si procederà ad esecuzione forzata, come per legge.

Cefalà Diana, lì 07.01.2014

Avv. Onofrio Barbara



UFFICIO UNEP DI PALERMO

Ad istanza ut supra, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Termini Imerese, ho notificato copia del suddetto atto, affinché ne abbia conoscenza, al Comune di Misilmeri, nella persona del Sindaco pro-tempore o di chi ne fa le veci, con sede in Misilmeri c/o Casa Comunale, Piazza Comitato 1860, n° 26, mediante

L'Ufficiale Giudiziario

COPIA

U.N.E.P. TERMINI IMERESE

Mod. A / 0 | 2014 Cron. **426** Dest. 1/1 Data Ric. **15/01/2014**

Trasf. 15,09 Sp.postale 0,00

Istante: **REINA GIUSEPPE**
Richiedente: **BARBARIA AVV. ONOFRIO .**

Totale specifica: € 19,18

L'Ufficiale Giudiziario

Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico suintestato, ho notificato il presente atto a
COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PROTEMPORE ODI CHI NE FA LE VECI

Aut. Conc. del Tribunale

MISILMERI - PIAZZA COMITATO 1860, 26

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per


Giuseppe De Barbara Rosolce c/o ufficio

capace e convivente, che si incarica della consegna in sua precaria assenza.

Misilmeri, *17-01-2014* L'Ufficiale Giudiziario **VINZENZO DAMIATA**

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di _____, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

L'Ufficiale Giudiziario _____



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Prot. n. 12599/41PA6

li, 15 aprile 2014

Area 6 "Demografica e Legale"

OGGETTO: Trasmissione n. 3 avvisi di deposito sentenza civile.-

Al Responsabile dell'Area 8
Sig. Di Chiara Giuseppe
Sede

Per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza, allegati alla presente si trasmettono, in copia, n. 3 avvisi di deposito di sentenza civile relativi alla causa tra Grisafi Domenico e Comune di Misilmeri, alla causa tra Fontana Maria e Comune di Misilmeri e, alla causa tra Reina Giuseppe e Comune di Misilmeri.

Tanto si doveva e si porgono distinti saluti.



Il Funzionario Responsabile
(dott. Valeria G. D'Acquisto)



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area 2 – Economico finanziaria e tributaria

www.comune.misilmeri.pa.it

☎ 0918711348

li, 14 gennaio 2014

Prot. n. 1150

(Risposta a nota n. del)

All'Ufficio Affari legali – SEDE


OGGETTO: Sentenza del Giudice di Pace di Misilmeri n.243/13 Ruolo Generale - n.172/143 Sent. del 21.11.2013, riguardante la controversia instaurata dal signor Reina Giuseppe avverso l'ingiunzione di pagamento per il recupero di canoni acquedotto n.227 del 21.6.2013.-

Per il seguito a praticarsi si trasmette, unitamente alla presente, copia della sentenza in oggetto, pervenuta al Comune il 7 gennaio u.s.-

Il funzionario responsabile dell'Area

D.ssa Bianca Fici

Biglietto di Cancelleria



N. 243/13 Ruolo Generale

N. 172/13 Sent.

Resp. Prof. Sc. Fin.
e ins.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI

c/o GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESE

P.zza Europa n. 6

Cancelleria Civile

AVVISO DI DEPOSITO DI SENTENZA CIVILE

(Art. 133 c.p.c.)

CAUSA CIVILE tra REINA GIUSEPPE e COMUNE di MISILMERI

Il Cancelliere del suddetto Ufficio

AVVISA

I Sigg.:

- 1) Avv. ONOFRIO BARBARIA proc. di REINA GIUSEPPE - Con avviso a mezzo fax al N. 091/6262296;
- 2) COMUNE di MISILMERI - P.zza Comitato 1860 n. 26 - MISILMERI.

Che il giorno 11/12/13 è stata depositata in questa Cancelleria la sentenza pronunciata da questo Giudice di Pace, nella causa civile fra le parti sopra indicate.

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA

P.Q.M.

Vedi allegato.

Misilmeri in Termini Imerese, 12/12/13



D'Ordine del CANCELLIERE
L'OPERATORE GIUDIZIARIO

Giovanna Leone -

Ordinanza

Nel merito nessuna decisione può essere adottata da questo Giudice di Pace in considerazione che sono venuti meno i motivi di doglianza proposti dall'opponente a seguito dell'annullamento del procedimento opposto da parte del convenuto Comune che, riconoscendo la legittimità delle argomentazione dell'opponente, ha adottato un provvedimento in autotutela al fine di evitare le più gravi conseguenze del giudizio, ma comunque dopo l'instaurazione del giudizio.

Appare, pertanto, implicito un riconoscimento delle ragioni dell'opponente che, tuttavia, ha subito un ingiusto esborso avendo corrisposto l'importo delle spese processuali e del'onorario del proprio legale.

Poiché anche tale esborso poteva essere evitato ove il convenuto Comune di Misilmeri avesse prestato maggiore attenzione nella redazione dell'ordinanza opposta e ritenuto che l'opponente non ha inteso transigere, rinunciando a tali somme, ma ha insistito per la loro liquidazione, non si può che riconoscere il suo diritto al rimborso di tali spese che vengono liquidate nella misura di complessivi €.300,00.- di cui €.100,00. Per spese vive ed €.200,00 per onorari di avvocato.




Visti gli artt.23 e segg. della L.689/81,


Definitivamente pronunciando da atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza-ingiunzione N.227 emessa dal Comune di Misilmeri in data 21.06.2013 ed annullata in data 09.09.2013.

Condanna il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco pro-tempore o di chi ne fa le veci, in ragione della riconosciuta legittimità delle ragioni dell'opponente Reina, al rimborso delle spese processuali che liquida in complessive €.300,00.- di cui €.100,00.- per spese vive ed €.200,00.- per onorari. Si rigetta ogni altra domanda, eccezione e pretesa.

Misilmeri, li **24** NOV 2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL M-12-13
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA



IL GIUDICE DI PACE
Giovanna Filice
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MISILMERI



UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Art. 16

Mod. A/bis 2 | 2014

Copia



RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Data Rich.	02/01/2014	Dest.	1 / 1	Ud.
Richiedente	GIUDICE DI PACE			
di	MISILMERI			
Scad.		Sez.		
		Num. R.G.	243/13	

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario ho notificato l'atto allegato a
COMUNE DI

MISILMERI - PIAZZA COMITATO 1860, 26

facendone consegna di copia conforme a mani di

Luigi Maria Imposato
di Maria Rita Jett. Petrone Imposato

capace e convivente, tale qualificatosi, in sua precaria assenza, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge
oggi

02/01/2014

[Signature]
L'Ufficiale Giudiziario
VINCENTO DAMIATA



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Area I – Affari Generali, Istituzionali e Legali

Prot. n. 35550/848 IAI

Li, 05.11.2013

OGGETTO: Atto di citazione promosso dal sig. Reina Giuseppe c/Comune di Misilmeri.
Annullamento in autotutela dell'ingiunzione.

RACC. A/R

All'Ufficio del Giudice di Pace
di Misilmeri
C/o Ufficio del Giudice di Pace
di Termini Imerese
Piazza Europa n. 6
90018 Termini Imerese (PA)

e, p.c. Al sig. Reina Giuseppe
presso lo studio
dell'avv. Onofrio Barbaria
Via Rose n. 7
90030 Cefalà Diana (PA)

→ Al Responsabile dell'Area Servizi Tributari

Alla Commissione Straordinaria

Al Segretario Generale

SEDE

Con riferimento all'atto di citazione notificato a questo Ente in data 24 luglio 2013, acclarato al protocollo generale in pari data, al n. 24277, promosso dal sig. Reina Giuseppe, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 227 del 21 giugno 2013, relativa al recupero di canoni acquedotto, dell'importo complessivo di € 1.418,71, la cui udienza è fissata per il giorno 13 novembre 2013, si comunica che con atto prot. n. 28295 del 9 settembre 2013, regolarmente notificato all'interessato mediante raccomandata A/R, il Funzionario responsabile dell'Area Servizi Tributari del Comune di



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PRX) Telefax 091/8733384

www.comune.misilmeri.pa.it

Misilmeri ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ingiunzione di cui trattasi, "a seguito del verificato venir meno dei presupposti sui quali si fondava la pretesa creditoria del Comune", di cui al provvedimento impugnato.

A riprova di quanto superiormente esposto si trasmette la seguente documentazione:

- a) Copia comunicazione prot. n. 28297 del 9 settembre 2013;
- b) Copia provvedimento di autotutela prot. n. 28295 del 9 settembre 2013;
- c) Copia atto di citazione prot. n. 24277 del 24 luglio 2013;
- d) Copia ingiunzione di pagamento n. 227 del 21 giugno 2013.

Tanto si comunica e si trasmette per gli adempimenti di competenza di codesto Ufficio.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile dell'Area I
(Dott.ssa Valeria G. D'Acquisto)





COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Recupero canoni acquedotto

☎ 0918711373 – Telefax 0917482270

serviztributari@misilmeri.org

Prot. n. 28285

li, 9 settembre 2013

(RACCOMANDATA A.R.)

Al signor Reina Giuseppe
presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbara
Via Rose n.7 – 90030 CEFALA' DIANA (PA)

AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA ANNULLAMENTO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TRIBUTARI

Vista l'ingiunzione di pagamento n.227 del 21.6.2013, dell'importo complessivo di euro 1.418,71, concernente canoni, eccedenze ed accessori dell'acqua potabile fornita da questo Comune all'utenza n.959, emessa a carico del signor REINA Giuseppe, nato a Cefalà Diana il 21.7.1951, residente a Roma nel viale Degli Astri n.5, C.F. RNEGPP51L21C240K, nella qualità di erede della deceduta signora Di Stefano Maria, intestataria originaria dell'utenza;

Visto che con atto di citazione in giudizio pervenuto al Comune il 24.7.2013 e acclarato al n.24277 del protocollo, il signor REINA Giuseppe ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri l'ingiunzione di pagamento predetta, chiedendone l'annullamento per una serie di motivi, il più importante dei quali è legato alla sostituzione, avvenuta nell'agosto del 2004, del misuratore idro volumetrico dell'utenza, circostanza da cui scaturirebbe, secondo il ricorrente, l'infondatezza della pretesa creditoria del Comune;

Considerato che dall'approfondimento del fascicolo dell'utenza in questione – prelevato presso gli uffici dell'ex servizio acquedotto, ove era depositato – operato a seguito dell'atto di citazione pervenuto, è emerso che:

- su richiesta della deceduta signora Di Stefano Maria, il misuratore idro volumetrico dell'utenza è stato dichiarato, in data 19.8.2004, "guasto da cambiare" dal personale del servizio acquedotto, come si evince dal relativo verbale di verifica sottoscritto dal personale medesimo;
- della superiore circostanza non si era tenuto conto al momento dell'emissione dell'ingiunzione di pagamento, in quanto non risultante dagli atti dell'ufficio recupero canoni acquedotto (neanche il ricorrente, del resto, era a conoscenza di detto specifico verbale);
- il misuratore è stato poi sostituito il giorno 26 agosto 2004, come si desume anche in questo caso dal relativo verbale, espressamente richiamato dal ricorrente nell'atto di citazione;
- effettivamente, i consumi degli anni 2003 e 2004, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, risultano notevolmente superiori e incongruenti rispetto ai consumi medi dell'utenza degli anni precedenti;

Considerato, sulla scorta di quanto emerso dagli atti dell'ex servizio acquedotto, che il motivo principale del ricorso risulta effettivamente fondato, atteso che il misuratore idro volumetrico è stato sostituito proprio perché guasto, con la conseguenza che i consumi idrici misurati sino ad allora, ed oggetto dell'ingiunzione di pagamento di che trattasi, non possono ritenersi attendibili e, quindi, posti a base di pretese creditorie da parte di questo Ente;

Ritenuta la necessità, stante l'evidente venir meno dei presupposti sui quali si fondava il provvedimento impugnato, e sulla base dei principi generali di autotutela amministrativa, di procedere all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento in questione;

ANNULLA


per i motivi sopra indicati, l'ingiunzione di pagamento n. n.227 del 21.6.2013, dell'importo complessivo di euro 1.418,71, che era stata emessa a carico del signor REINA Giuseppe, nato a Cefalà Diana il 21.7.1951, nella qualità di erede della deceduta signora Di Stefano Maria

DISPONE


che il presente atto venga notificato all'interessato, a mezzo raccomandata A.R., al domicilio eletto dal medesimo presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbaria, ubicato in Cefalà Diana nella via Rose n.7.-

Il responsabile del procedimento
Geom. Filippo Lo Presti

Geom. Filippo Lo Presti



Il funzionario responsabile dell'Area
Giuseppe Di Chiara



Considerato, sulla scorta di quanto emerso dagli atti dell'ex servizio acquedotto, che il motivo principale del ricorso risulta effettivamente fondato, atteso che il misuratore idro volumetrico è stato sostituito proprio perché guasto, con la conseguenza che i consumi idrici misurati sino ad allora, ed oggetto dell'ingiunzione di pagamento di che trattasi, non possono ritenersi attendibili e, quindi, posti a base di pretese creditorie da parte di questo Ente;

Ritenuta la necessità, stante l'evidente venir meno dei presupposti sui quali si fondava il provvedimento impugnato, e sulla base dei principi generali di autotutela amministrativa, di procedere all'annullamento dell'ingiunzione di pagamento in questione;

ANNULLA

per i motivi sopra indicati, l'ingiunzione di pagamento n. n.227 del 21.6.2013, dell'importo complessivo di euro 1.418,71, che era stata emessa a carico del signor REINA Giuseppe, nato a Cefalà Diana il 21.7.1951, nella qualità di erede della deceduta signora Di Stefano Maria

DISPONE

che il presente atto venga notificato all'interessato, a mezzo raccomandata A.R., al domicilio eletto dal medesimo presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbaria, ubicato in Cefalà Diana nella via Rose n.7.-

Il responsabile del procedimento
Geom. Filippo Lo Presti

Geom. Filippo Lo Presti

Il funzionario responsabile dell'Area
Giuseppe Di Chiara

Giuseppe Di Chiara

Avviso di ricevimento

Raccomandata


Pacco

Assicurata

Euro _____

Data di spedizione _____

Dall'ufficio postale di _____



Destinatario SIG. REINA GIUSEPPE PRESSO LO STUDIO DELL'AVV.
ONOFRIO BARBARIA
Via ROSE N. 7
C.A.P. 90030 Località CEFALÀ DIANA (PA)

Il Procuratore Fiscale

Firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Bollo dell'ufficio di distribuzione



COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

Area Servizi tributari

Recupero canoni acquedotto

☎ 0918711373 - Telefax 0917482270

serviztributari@misilmeri.org

Prot. n. 28297

li, 9 settembre 2013

(Risposta a nota n. del)

All'Ufficio Affari legali - SEDE

e, p.c.

Alla Commissione straordinaria - SEDE

OGGETTO: Atto di citazione in giudizio da parte del signor REINA Giuseppe, pervenuto al Comune il 24.7.2013 e acclarato al n.24277 del protocollo, avverso l'ingiunzione di pagamento per il recupero di canoni acquedotto n.227 del 21.6.2013.-
Annullamento in autotutela dell'ingiunzione.-

Si fa riferimento all'atto di citazione in oggetto, la cui udienza è fissata per il giorno 13.11.2013 innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri, per rappresentare che l'ingiunzione di pagamento impugnata è stata annullata, nell'esercizio dell'azione di autotutela, con provvedimento di quest'Area prot. n.28295 del 9 settembre 2013, a seguito del verificato venir meno dei presupposti sui quali si fondava la pretesa creditoria del Comune.-

Per gli eventuali adempimenti di codesto Ufficio correlati al procedimento giudiziario in questione, si trasmette, unitamente alla presente, copia del provvedimento di annullamento, che è stato già spedito da quest'Area al signor Reina Giuseppe, al domicilio eletto dal medesimo presso lo studio del legale di fiducia.-

Alla presente si accludono, inoltre:

- copia dell'atto di citazione in oggetto
- copia dell'ingiunzione di pagamento impugnata.

Un cordiale saluto.-

Il funzionario responsabile dell'Area
Giuseppe Di Chiara

COMUNE DI MISILMERI	
★	24 LUG 2013 ★
PROT. N. 26277	
FASC.	RISP.

20 P. n

Avv. Onofrio Barbaria
 Via Rose, n. 7 - 90030 Cefalà Diana (PA)
 Onofrio.barbaria@cert.avvocatitermini.it
 c.f. BRBNFR65B04G273K
 P.I. 05532410825

**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 DI MISILMERI**

**C/O UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
 DI TERMINI IMERESE**

ATTO DI CITAZIONE

Ex art. 32 L.n. 150/2011 e art. 3 T.U. 14.04.1910, n. 639

Il signor **REINA GIUSEPPE**, nato a Cefalà Diana (PA) 21.07.1951 e residente in Roma, Viale Degli Astri, n. C.F. RNE GPP 51L21 C420K, elettivamente domiciliato in Cefalà Diana nella via Rose, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Onofrio Barbaria, C.F. BRB NFR 65B 04G 273K (mail: onofriobarbaria@hotmail.it, fax 091/6262296), che lo rappresenta e difende nel presente procedimento, giusta procura a margine del presente atto

Mi fido e difendo l'Avv. Onofrio Barbaria, presso il cui studio, sito in Cefalà Diana, nella via Rose n. 7, eleggo domicilio a tutti gli effetti di legge. Il presente vale per ogni stato e grado del presente giudizio, inclusi i procedimenti esecutivi e cautelari. Si conferiscono altresì tutti i poteri di legge unitamente alla facoltà di transigere, conciliare nonché di sottoscrivere ogni e qualsiasi atto, incluso quello di rinviare agli atti del giudizio, in nome e per conto del sottoscritto mandante.

Dichiaro, inoltre, di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli art. 17 e 28 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Certifico l'autografia della presente

CITA

Il Comune di Misilmeri, Area Servizi Tributari - Recupero canoni acquedotto, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, P. IVA n. 02403880822, Piazza Comitato 1860, n. 26 a comparire per l'udienza del 13 novembre 2013 alle ore 9,00 e segg. Innanzi al Giudice di Pace di Misilmeri, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Termini Imerese, nei locali di ordinarie sedute, siti in Termini Imerese nella Piazza Europa n. 6, con invito a costituirsi nelle forme e nei termini di legge e con espresso avvertimento che, in caso contrario, si procederà in sua contumacia

4. bolletta n° 00959220308121, relativa al 2° semestre 2003, con scadenza di pagamento 21.06.2003, dell'importo di Euro 317,73.

Invero, detto sollecito di pagamento non fu mai ricevuto dal signor Reina Giuseppe al suo indirizzo di Roma, ma verisimilmente fu indirizzato dall'amministrazione convenuta a quello della signora Di Stefano Maria, quale intestataria originaria dell'utenza n. 959, la quale, tra l'altro, nel periodo a cui si riferiscono le prefate bollette, dimorava presso una casa di riposo per anziani.

Solo in data 14.12.2011 giungeva alla residenza di Roma del signor Reina Giuseppe il sollecito di pagamento per la fornitura idrica *de qua*, redatta in data 29.11.2011 e avente protocollo n. 42631, probabilmente dopo che l'Amministrazione convenuta era venuta a conoscenza che la signora Di Stefano Maria - intestataria originaria dell'utenza 959 e zia dell'odierno opponente - era deceduta nel novembre 2009 e che lo stesso attore era stato istituito erede dell'immobile cui si riferiva l'utenza medesima.

In data 16.01.2012, a seguito di un contatto informale avuto con il responsabile del procedimento, il signor Reina Giuseppe, per il tramite del sottoscritto patrocinatore, presentava all'Amministrazione convenuta istanza di accesso agli atti per il rilascio di copia conforme all'originale del verbale relativo all'intervento di verifica e sostituzione del contatore idrovolumetrico per uso domestico n. AA019811, avvenuto in data 26.08.2004 e relativo all'utenza anzidetta, posto che nel precedente incontro informale, presso gli uffici dell'Amministrazione convenuta, nel quale era emersa la circostanza dell'avvenuta sostituzione di detto contatore per

prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., n. 4, di cui solleva formale eccezione.

Invero, come ha ripetutamente confermato la Suprema Corte, il prezzo della somministrazione di fornitura idrica, che venga pagato, come nella fattispecie, a scadenze annuali od inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948, n. 4 c.c., con la conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale e non a quella ordinaria, di cui all'art. 2946 c.c. (*Vedasi in proposito, tra le altre, Cass. 6209/99; Cass. 2429/94; Cass. 4283/10 del 23.02.2010*).

Ora, nel caso di specie, il preteso pagamento del prezzo per consumo idrico e canone fisso si riferisce alle rispettive semestralità degli 2003-2004, mentre l'unico sollecito di pagamento, riferibile a detta pretesa, che sia pervenuto al signor Reina Giuseppe è quello datato 29.11.2011 – prot. N. 42631, dunque oltre i 5 anni prescritti dalla legge per far valer il diritto di credito di che trattasi e, pertanto, ininfluenza, oltre che inefficace come atto interruttivo della prescrizione.

2. NEL MERITO – INESISTENZA E/O INFONDATEZZA DEL DIRITTO DI CREDITO PER MANCATO ACCERTAMENTO DELL'EFFETTIVO CONSUMO

Come anticipato in premessa, il contatore idrovolumetrico per uso domestico, relativo all'utenza di che è causa, sarebbe stato sostituito il 26 agosto 2004, a seguito di verifica tecnica,

Proprio in considerazione di tale evidenza, la pretesa creditoria del Comune di Misilmeri dovrà ritenersi infondata, perché incerti ed arbitrari sono i presupposti su cui si fondano i suoi elementi costitutivi.

Inoltre, non solo il credito relativo al consumo registrato è infondato, ma anche quello derivante dalla previsione del canone fisso, in quanto manca la prova scritta dell'assunzione da parte dell'utente originario di un'esplicita assunzione di tale obbligo. E', infatti, insegnamento della S.C. che sussiste l'obbligo dell'utente di pagare il prezzo corrispondente ad un consumo minimo, ancorché non effettuato, ma occorre che il Comune fornisca la prova scritta di una espressa assunzione di tale obbligo da parte dell'utente; in mancanza di tale prova, l'utente sarà tenuto soltanto al pagamento del corrispettivo commisurato all'effettivo consumo (*vedasi, tra l'altro, Tribunale di Nola-II sezione civile, 28.10.2010*).

Pertanto, per tutti i motivi innanzi spiegati

VOGLIA

L'ILL.MO GIUDICE DI PACE DI MISILMERI
PRESSO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERMINI
IMERESE

Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

dichiarare prescritto, per decorso del termine breve di cinque anni, il diritto di credito del Comune di Misilmeri, di cui all'ordinanza di pagamento;

nel merito, dichiarare inesistente ed infondato il diritto di credito vantato dal Comune di Misilmeri, relativo ai canoni e ai consumi di acqua riportati nell'ordinanza di pagamento;

COPIA

U.N.E.P. TERMINI IMERESE

28/7/13

Mod. A / 0 | 2013 Cron. 4.125 Dest. 1/1 Data Ric. 22/07/2013

Trasf. 14,13 Sp.postale 0,00

Istante: REINA GIUSEPPE
Richiedente: BARBARIA AVV. ONOFRIO.

Totale specifica: € 18,12

L'Ufficiale Giudiziario

Relazione di Notificazione

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico giudiziario, ho notificato il presente atto a
COMUNE DI MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO PROTEMPORE.

MISILMERI - PIAZZA COMITATO 1860, 26

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata; per

Allegria delavanda

in p.p. il protocollo

capo o convivente, che si incarica della consegna in sua propria assenza.

Misilmeri, 24/07/2013 L'Ufficiale Giudiziario **VINCENZO DAMIATA**

Vincenzo Spat

Al sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di _____, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

L'Ufficiale Giudiziario

42

1

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 227

IL sottoscritto Giuseppe Di Chiara, nella qualità di Responsabile dell'Area Servizi Tributarî del Comune di Misilmeri (PA), Piazza Comitato 1660 n.26 - P.IVA 02402880822, elettivamente domiciliato presso la casa Comunale,

premessò che:

REINA G/PPE E/DE DI DI STEFANO MARIA Luogo e data di nascita CEFALA' DIANA- 21/07/195 come in atto
rappresentato/a edomiciliato/a in: Via VIALE DEGLI ASTRI n° 5 00144 - ROMA(RM)

non ha tutt'ora versato, nonostante i solleciti interruttivi della prescrizione, gli importi di cui alle sottoelencate fatture di pagamento, relative ai corrispettivi ancora dovuti per canone, eccedenza ed accessori dell'acqua fornita da questo Comune all'utenza n. 959

Ubicata in Via C.SO VITT. EMANUELE n°384 Intestata a REINA G/PPE E/DE DI DI STEFANO MARIA

Elenco bollette morose:

Num. bolletta	Periodo di rif.	Scadenza	Importo	Tipo bolletta	Data Notifica
00959120408121	1 Sem. 04	04/09/04	361,50	COMPLETA	29/10/11
00959220408121	2 Sem. 04	11/04/05	538,30	COMPLETA	29/10/11
00959120308121	1 Sem. 03	29/11/03	138,20	COMPLETA	29/10/11
00959220308121	2 Sem. 03	21/06/04	317,73	COMPLETA	29/10/11

Totale Bollette € 1.355,73 Interessi di mora € 55,78 Spese Notifica € 7,20 Totale da pagare € 1.418,71

Visti gli artt. 2 e seguenti del R.D. 14/04/1910 n. 639, che ha unificato i sistemi di procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, delle Provincie, dei Comuni etc...

Costatato che il credito di cui alle citate fatture è certo, liquido ed esigibile;

Dato atto che il presente provvedimento è esecutivo di diritto per effetto di quanto disposto dall'art. 229 del DLGS 19/2/1998, n. 51;

Visto il vigente regolamento Comunale per la fornitura dell'acqua potabile

INGIUNGE A

REINA G/PPE E/DE DI DI STEFANO MARIA Luogo e data di nascita CEFALA' DIANA- 21/07/195 come in atto
rappresentato/a edomiciliato/a in: Via VIALE DEGLI ASTRI n° 5 00144 - ROMA(RM)


di pagare, a mezzo dell'allegato bollettino di ccp n.31035918 (il versamento può essere eseguito anche mediante bonifico sul codice IBAN n. IT45F076010460000031035918 indicando la causale "Ingiunzione di pagamento canoni acquedotto

n. 227 del 21/06/13 * entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica della presente ingiunzione il corrispettivo di € 1.418,71 dovuto come da specifica sopra riportata;


con l'avvertimento e la diffida che, in mancanza dell'integrale pagamento nel termine assegnato, si procederà ad esecuzione forzata, con l'aggravio degli ulteriori interessi e delle spese relative alla procedura coattiva, mediante pignoramento dei prodotti, crediti, fitti e dei mobili in genere appartenente al debitore ingiunto, anche se giacenti presso terzi, secondo le previsioni e con i privilegi di legge.

Entro 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione davanti al Giudice di Pace, o al Tribunale in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo le rispettive competenze a norma del Codice di Procedura Civile.

Misilmeri li 21/06/13
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Filippo Lo Presti




Il Funzionario Responsabile dell'Area XI
Servizi Tributarî
Giuseppe Di Chiara



COMUNE DI MISILMERI (PA) - AREA SERVIZI TRIBUTARI- RECUPERO CANONI ACQUEDOTTO

RELATA DI NOTIFICA

N. 230 /RCA-2013 del repertorio cronologico delle notificazioni effettuate dall'Ufficio

Io sottoscritto Giuseppe Di Chiara, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ho notificato copia del presente atto, ai sensi dell'art.12 della legge 20.11.1982, n. 890, e successive modifiche e integrazioni, al Sig. REINA GIUSEPPE EIDE DI DI STEFANO MARIA nato a CEFALA' DIANA il 21/07/1951 residente a ROMA(RM) in VIALE DEGLI ASTRIS n° 5 mediante plico raccomandato postale con avviso di ricevimento, spedito all'indirizzo di residenza per il tramite dell'incaricato dell'Ufficio Accettazione Palermo C.P.M. delle Poste Italiane s.p.a.

Data, 27 GIU, 2013



Il Funzionario
Giuseppe Di Chiara

Giuseppe Di Chiara

N° 230/RCA-2013 del Cronologico
AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di PALESTRA PERRI il 1 LUG 2013
 diretto a REINA GIUSEPPE VIALE DEGLI ASTRIS 5 ROMA (959)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato del direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del corpo e reparto)</p> <p>(firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata</p> <p>n. _____ del _____</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig. <u>SO</u> <u>16.7.2013</u></p> <p>In qualità di (10)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>mancanza <input type="checkbox"/> indoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO IN UFFICIO</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata</p> <p>del _____</p> <p>(data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>data _____</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controllo del recapito)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, delegato alla persona, designato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Garante, collaboratore sociale, cameriere, cuoco, barista che convive col destinatario "more uxorio", curatore addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carriere, istituto ospedaliero, nido di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.</p>

EMESSA RACCOMANDATA

EURO 360